

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

In recepimento del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Gnutti Cirillo S.p.A. dal 15 luglio 2023 si è dotata dei prescritti canali per la ricezione e la gestione delle segnalazioni denominate “whistleblowing”.

CHI PUÒ SEGNALARE?

- I soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Gnutti Cirillo S.p.A.;
- i lavoratori subordinati, i tirocinanti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria opera presso Gnutti Cirillo S.p.A.;
- soggetti che hanno rivestito i ruoli sopra indicati in passato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto e soggetti con i quali il rapporto non è ancora sorto – per esempio i candidati alla selezione del personale o i dipendenti durante il periodo di prova.

AMBITI DI POTENZIALE SEGNALAZIONE

L'elenco è molto articolato e complesso ma può essere ricondotto a **reati o illeciti contro la persona, l'azienda o l'ambiente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corruzione, discriminazione e molestie sul posto di lavoro, violazione dei diritti umani, violazione delle leggi e reati penali, uso improprio dei dati, ...)**.

Per completezza si rimanda al D.Lgs. 24/2023¹.

Sono **escluse** le segnalazioni: legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate; di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea.

I CANALI DI SEGNALAZIONE



numero verde: **800 – 911 – 892**

La chiamata è registrata



indirizzo di posta elettronica: **gnutticirillo_whistleblowing@comlegal.it**



Il segnalante ha altresì il diritto di richiedere un incontro diretto, utilizzando i canali di cui sopra, con un professionista esterno all'azienda, a cui conferire la segnalazione in un colloquio riservato.

¹ In linea generale e fatto salvo quanto riportato in allegato, sono potenzialmente oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in: condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società); atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Sono altresì oggetto di possibile segnalazione le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 adottato dalla Società.